EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 4 luglio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 maggio 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972 registro n. 18, foglio n. 72

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO *« alla memoria »*

FOIS Antonio, nato a Borore (Nuoro) il 23 gennaio 1953, carabiniere Legione carabinieri di Genova. — Di servizio a stazione distaccata, accorso da solo, in assenza di altri militari, in un'abitazione del paese per sedare violenta lite, fatto proditoriamente segno a colpi di pistola da parte di uno dei contendenti — che in un impeto di furia omicida colpiva mortalmente tre rivali — riusciva, benchè gravemente ferito all'addome ed al braccio destro, a far fuoco contro l'aggressore. Nuovamente colpito al petto, trovava ancora la forza di reagire con la propria pistola prima di abbattersi al suolo. Morente, esprimeva al comandante della tenenza il rammarico di non aver potuto fare di più per evitare la strage. Nobile esempio di eccezionale coraggio, di attaccamento al dovere e di elette virtù militari. — Bevora di Ventimiglia (Imperia), 26 dicembre 1971.

MEDAGLIA DI BRONZO

BERNARDI Giantelesforo, nato a Villa Collemandina (Lucca) il 28 dicembre 1946, brigadiere Legione carabinieri Milano. — Capo equipaggio di nucleo R.M.P.I., durante la esecuzione di un posto di blocco attivato a seguito di rapina perpetrata in danno di istituto bancario, intercettata l'autovettura dei malfattori si poneva immediatamente al loro inseguimento e, malgrado venisse fatto segno a colpi di arma da fuoco, li costringeva, con sprezzo del pericolo non comune a rifugiarsi in una cava di sabbia, dove ingaggiava con essi nuovo violento conflitto a fuoco che si concludeva con l'arresto dei quattro criminali, due dei quali riportavano gravi ferite. Nell'azione recuperava armi ed ingenti valori. — Legnano (Milano), 29 novembre 1971.

(8245)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 285.

Ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 1° giugno 1971 n. 291, concernente provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, con cui vengono prorogati i termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della predetta legge 1° giugno 1971, n. 291;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente gli anzidetti termini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e l'ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, già prorogati dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1972 ed al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 6-*ter* della legge 7 febbraio 1968, n. 26, deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto di aree stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta. Restano salvi i rapporti tributari comunque già definiti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI — MALAGODI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 130. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1972, n. **286**.

Proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare i provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Lo sgravio contributivo previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 590, è prorogato dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 fino a quello in corso alla data del 30 giugno 1973.

Art. 2.

L'apporto dello Stato previsto dall'art. 3 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 590, è aumentato di lire 225 miliardi.

Art. 3.

All'onere di lire 225 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni 1972 e 1973, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 131. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1972, n. 287.

Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui allo art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi suddetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie erogheranno per l'anno 1972 le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza, nelle province di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ai braccianti agricoli e categorie assimilate, sulla base degli elenchi nominativi la cui validità è stata prorogata dall'art. 18, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto della legge 5 marzo 1963, n. 322, provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 7, n. 5 e dall'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Art. 2.

La vigilanza per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonchè delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, ferma la competenza primaria in materia dell'Ispettorato del lavoro, è affidata, nei limiti previsti dal successivo articolo 3, al servizio per i contributi agricoli unificati.

L'Ispettorato del lavoro, ai fini di cui al precedente comma, si avvarrà, coordinandola con la propria, della attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri istituti previdenziali interessati.

Il comma secondo dell'art. 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente: « Con effetto dal 1° gennaio 1970 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonchè dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».

Art. 3.

Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, alla manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.

I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso nella azienda.

I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000.

Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonchè per quelle previste dagli articoli 25 e 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

La commissione centrale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, può ridurre la somma aggiuntiva prevista dall'art. 27 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato la omissione dei contributi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 132. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Casoli.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 7 giugno 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di Casoli, una delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi: 13 dei 20 consiglieri.

Senonchè forti ed insanabili contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Le adunanze consiliari, all'uopo indette, per i giorni 30 novembre e 16 dicembre 1971 risultavano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto 11 gennaio 1972, numero 124.13.1, disponeva la convocazione d'ufficio di quell'organo per il 22 gennaio 1972 ai fini della deliberazione del bilancio 1972; nel contempo, egli assegnava un termine di giorni 15 per l'approvazione del bilancio stesso, con l'esplicita diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale tentativo, però, conseguiva l'effetto voluto, in quanto nella seduta del 22 gennaio 1972 il consiglio comunale deliberava di rinviare l'approvazione del bilancio ad altra riunione.

Successivamente anche la seduta disposta dall'amministrazione interessata per il giorno 5 febbraio 1972 riusciva infruttuosa in quanto il bilancio veniva respinto con dieci voti contrari e nove favorevoli.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Casoli a norma del ripetuto art. 4 della legge 1969, n. 964, il prefetto ha disposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Casoli rimasto carente — nonostante formale diffida — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1972 ed avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali nella materia è informata la normativa contenuta nella surichiamata legge 22 dicembre 1969, n. 964, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casoli (Chieti) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Attilio Siani in servizio presso la prefettura di Chieti.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casoli (Chieti) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casoli (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Attilio Siani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8841)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecalvo Irpino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino), al quale per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Senonchè forti ed insanabili contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla coalizione di maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si agravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate il 1° ottobre 1971 dal sindaco e dalla giunta.

Dopo una lunga crisi, durante la quale il prefetto aveva più volte diffidato quel consiglio a procedere alla elezione degli organi ordinari di amministrazione ed ai successivi essenziali adempimenti di competenza, tra i quali, primo fra tutti, l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, in data 10 dicembre 1971, venivano eletti sindaco e giunta.

Successivamente, per il rinnovarsi degli insanabili contrasti in seno alla maggioranza, alcuni assessori rassegnavano le dimissioni.

Il prefetto, allora, avuto riguardo al disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, che stabilisce termini inderogabili per l'approvazione del bilancio da parte dei competenti organi degli enti locali, con telegramma 4 febbraio u.s. n. 1185/13, assegnava, a quel civico consesso, il termine di giorni 10, decorrenti dal 4 febbraio stesso, per la detta approvazione, previa la reintegrazione della giunta municipale, a scanso della misura di rigore di cui all'art. 4 della citata legge 1969, n. 964.

Successivamente anche il sindaco e i rimanenti assessori rassegnavano le dimissioni.

La giunta municipale si riuniva il giorno 7 febbraio 1972 e stabiliva, fra l'altro, di convocare quel consiglio comunale per il giorno 14 febbraio 1972 ai fini della presa d'atto delle dimissioni del sindaco, della giunta, della rielezione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente e della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

La riunione consiliare del 14 febbraio 1972 andava deserta.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Montecalvo Irpino, a norma del citato art. 4 della legge 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Montecalvo Irpino in ordine a precisi, essenziali obblighi di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta ai sensi della precitata legge 1969, n. 964 e dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 aprile 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dottor Benedetto Fusco.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 aprile 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Benedetto Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8843)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.
Scioglimento del consiglio provinciale di Pavia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Pavia, al quale per legge sono assegnati 30 consiglieri, risultò composto, dopo le elezioni amministrative del 7 giugno 1970, di sette gruppi minoritari di diversa ispirazione politica.

Tuttavia fu possibile l'elezione del Presidente e della giunta la quale risultò costituita da rappresentanti di tre gruppi che nel consiglio disponevano soltanto della metà dei seggi.

Tale situazione venne successivamente ad aggravarsi a seguito di vivi contrasti determinatisi in seno alla coalizione che sosteneva l'amministrazione e culminati nelle dimissioni di due assessori di uno dei tre gruppi della coalizione stessa e di un assessore supplente, che, defezionando dal suo gruppo originario, aderiva a quello degli altri due assessori dimissionari.

Ai posti di assessori resisi vacanti vennero eletti, nella seduta del 2 luglio 1971, tre esponenti di un gruppo dell'opposizione.

Il sedici luglio, sedici consiglieri, alcuni dei quali componenti del gruppo cui appartenevano gli assessori neo-eletti, altri del gruppo di cui facevano parte gli assessori che si erano dimessi, ed altri, infine, appartenenti sin dall'origine ad altro gruppo dell'opposizione chiesero formalmente la convocazione del consiglio per l'esame di specifici argomenti.

Una seconda formale richiesta di convocazione veniva presentata dai menzionati consiglieri il 31 agosto successivo. Il Presidente, allora, convocò il consiglio provinciale per i giorni 30 settembre e 11 ottobre, omettendo di inserire nell'ordine del giorno alcuni argomenti indicati nella richiesta formulata dai consiglieri. Nelle due sedute, fu sottoposto all'esame del consiglio un ordine del giorno contenente ben 134 argomenti dei quali furono deliberati soltanto una minima parte, mentre non furono trattate questioni molto importanti.

Il mancato inserimento, nell'ordine del giorno delle due sedute consiliari, degli argomenti relativi a varie nomine in consigli di amministrazione di alcuni enti acuì i contrasti tra i sedici consiglieri e gli altri gruppi che sostenevano l'amministrazione.

Il Presidente della giunta provinciale prospettava la difficile situazione alla Prefettura ed al comitato regionale di controllo, chiedendo l'adozione di provvedimenti atti ad evitare che la reiterata inosservanza, da parte del consiglio, di precisi obblighi di legge potesse comportare una paralisi nell'amministrazione dell'ente.

Il comitato regionale di controllo, con deliberazione del 17 novembre 1971, diffidò il Presidente a convocare il consiglio stesso entro dieci giorni dalla data di ricezione del provvedimento, per la trattazione degli argomenti che avevano formato oggetto della specifica richiesta di convocazione.

Risultato infruttuoso detto intervento, l'organo regionale di controllo dispose, in data 9 dicembre 1971, in via sostitutiva, la convocazione del consiglio per il 22 dicembre successivo.

Nel frattempo, però, il Presidente, di propria iniziativa, aveva convocato il consiglio provinciale per il 15 dicembre per l'esame del bilancio di previsione 1972 — seduta poi differita al 21 dicembre per difficoltà tecniche connesse alla stampa delle bozze del bilancio. Di tale rinvio il Presidente della giunta dava notizia al comitato regionale di controllo al quale rappresentava anche la impossibilità di tenere la seduta da esso disposta per il 22 dicembre per la trattazione degli argomenti indicati nell'atto di convocazione, in quanto l'esame del bilancio costituiva argomento prioritario e complesso che, sicuramente, non sarebbe stato esaurito in una sola riunione.

Il 21 dicembre, iniziata la discussione del bilancio, i sedici consiglieri firmatari della richiesta di convocazione proposero ed approvarono un emendamento al bilancio stesso e, pertanto, il Presidente lo ritirò sciogliendo la seduta. I predetti consiglieri rimasero, tuttavia, in aula e continuarono la discussione degli emendamenti proposti.

Successivamente, inviarono un esposto al comitato regionale di controllo, alla prefettura, alla procura della Repubblica di Pavia ed alla procura generale di Milano, lamentando la mancata convocazione del consiglio per il giorno 22 dicembre, disposta dall'organo di controllo.

Ciò determinò un nuovo intervento del comitato regionale di controllo il quale, con provvedimento in data 7 gennaio 1972, incaricò un funzionario della Regione lombarda di convocare, in sostituzione del Presidente, il consiglio provinciale per il 20 gennaio, per l'esame degli argomenti richiesti dai tre gruppi consiliari.

Frattanto, però, il Presidente, per la trattazione di quegli argomenti, aveva già convocato il consiglio per il 30 gennaio. Una precedente seduta indetta dal Presidente per il 18 gennaio per l'esame del bilancio, venne differita, per difficoltà tecniche, al 20 gennaio.

In quest'ultima data, il consiglio, riunitosi in un clima di incertezza per le passate vicissitudini, esaminò il documento contabile che venne respinto con 17 voti contrari, 11 favorevoli e 2 astenuti.

Quanto sopra venne comunicato, dal comitato di controllo, al prefetto, il quale, ritenendo che si era nella specie verificata la ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, con decreto del 19 febbraio 1972, sospese il consiglio provinciale di Pavia e nominò, in via provvisoria, un commissario proponendo, nel contempo, lo scioglimento del consiglio.

Dai fatti sopraesposti si evince che tra i componenti della giunta provinciale e, segnatamente, tra i tre assessori eletti in un secondo momento, da una parte, e gli altri componenti della Giunta, dall'altra, si era determinato un profondo ed insanabile disaccordo, alla base del quale era la mancanza di una effettiva maggioranza consiliare a sostegno dell'amministrazione in carica, in quanto il gruppo cui appartenevano i tre nuovi assessori, avendo assunto una posizione di contrasto con gli altri gruppi politici rappresentati in seno alla Giunta, rendeva, in effetti, quest'ultima minoritaria.

Tali contrasti avevano, di fatto, riflessi su tutta la compagine consiliare, pregiudicando la funzionalità di quell'organo anche in relazione a fondamentali obblighi di legge. La critica situazione è ulteriormente peggiorata, determinando una paralisi funzionale dell'amministrazione gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, con la disapprovazione, da parte del Consiglio, del bilancio, più volte sottoposto al suo esame.

Respingendo il bilancio, il consiglio ha, inoltre, dimostrato inequivocamente di non voler adempiere ad un preciso obbligo di legge, per la cui inosservanza l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, prevede la grave misura dello scioglimento dell'organo consiliare.

Si ritiene pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1972.

Mi onoro di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Pavia ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, nelle persone del vice prefetto dott. Emanuele Butticè, presidente e dei direttori di sezione dottori Roberto Bruno e Luigi Caselli, membri.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Pavia, travagliato da una permanente crisi interna, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Pavia è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Emanuele Butticè, presidente, e dai direttori di sezione dottori Roberto Bruno e Luigi Caselli, membri.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

RUMOR

(8845)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Orbetello.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con atto 29 maggio 1969, n. 134 il comune di Orbetello (Grosseto) ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le comunali della strada di bonifica n. 8 « della Melosella »;

Visto il voto 14 marzo 1972, n. 203, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica n. 8 « della Melosella » ed inclusa nel novero delle strade del comune di Orbetello (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8742)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 3 marzo 1971, n. 3265, è stata, con altre, classificata provinciale, su conforme proposta dell'amministrazione provinciale di Pavia, la strada « Soncino-Binasco » in comune di Trovo e Rognano;

Vista la delibera n. 6429 del 10 settembre 1971, con la quale la suddetta amministrazione provinciale ha chiesto la classificazione della strada « Trovo-Soncino-Rognano » e diramazione per Moncucco;

Visto il voto 15 febbraio 1972, n. 44, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che di detta strada possa provincializzarsi il tratto « Trovo-Soncino-Rognano » con esclusione della diramazione per Moncucco;

Ritenuto che la strada anzidetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Trovo-Soncino-Rognano » è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8741)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Castiglione della Pescaia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con atto 12 luglio 1971, n. 78, il comune di Castiglione della Pescaia ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica di « Poggialberi », dal Vadigino sulla strada comunale di Burano alla strada di bonifica del Sovata, dell'estesa di km. 1+519;

Visto il voto 14 marzo 1972, n. 202, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato in proposito favorevolmente;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica di cui alle premesse ed inclusa nel novero delle strade del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8743)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Visto il telespresso n. 031/64456 del 20 giugno 1972 con il quale il Ministero degli affari esteri, a causa della indisponibilità del Ministro plenipotenziario Ernesto Mario Bolasco, ha comunicato di aver designato a sostituirlo, come proprio rappresentante in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe Ugo Morabito;

Decreta:

Articolo unico

L'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe Ugo Morabito entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del Ministro plenipotenziario Ernesto Mario Bolasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(8794)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1972.

Sostituzione di un esperto in seno al comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 1970 con il quale è stato costituito il comitato speciale predetto;

Visto l'art. 31 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Decreta:

La dott.ssa Anna Tenaglia è chiamata a far parte, in qualità di esperto, del comitato speciale per gli assegni familiari, in sostituzione del dott. Cesare Pilia, sindaco effettivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 23 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 577-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Calderoni Gioielli S.a.s., con sede in Milano, via Montenapoleone n. 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 577-MI » ha dichiarato di aver smarrito n. 32 (trentadue) punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli *all'ufficio provinciale metrico di Milano.*

(8864)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1972, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Aristide Simonetti, dipendente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale, a seguito della deliberazione del comitato esecutivo del suddetto ente in data 26 marzo 1970, il ricorrente è stato escluso dalla promozione per merito comparativo alla qualifica di primo perito.

(8805)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Levissima »

Con decreto ministeriale n. 1288 del 24 giugno 1972 la Fonti Levissima S.p.a., con sede in frazione Cepina del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Levissima », di cui al decreto ministeriale n. 1261 del 14 aprile 1972, anche in contenitori di materiale plastico cloruro di polivinile atossico Sicron BA — della capacità di ml. 1500.

Tali contenitori saranno contrassegnati da etichette avvolgibili uguali a quelle autorizzate, per i recipienti di vetro da due e da un litro, con il citato decreto ministeriale n. 1261 e sulle quali dovrà risultare identificabile il giorno d'imbottigliamento dell'acqua minerale.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappo in politene con capsula di alluminio strappabile o con anello di garanzia strappabile, anch'esso in politene.

L'autorizzazione all'uso dei predetti contenitori di materiale plastico è rilasciata per un periodo sperimentale di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, durante i quali l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli su campioni prelevati dal commercio e campioni conservati presso l'istituto stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei 12 mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

I contenitori dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità che dovrà essere approvato caso per caso.

La fabbricazione dei contenitori di materiale plastico, cloruro di polivinile atossico, ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale Levissima dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(8860)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 125 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4223/R in data 15 marzo 1972

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Dinaxin,* 10 fiale da 2 ml	Consorzio titolari farmacie, via G. Bonomelli, 15, Bergamo	20- 8-1959	4653/A	3- 5-1971
2	*Dinaxin,* flac. scir. da g. 170	Id.	20- 8-1959	4653	3- 5-1971
3	*Dinaxin,* 5 fiale da 10 ml.	Id.	20- 8-1959	4653/A-1	3- 5-1971
4	*Antiketon Berna,* 20 compresse	Ist. sieroterapico e vaccinogeno Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., via Bellinzona, 33, Como	4-12-1950	4239	30- 9-1971
5	*Kolloid Amsa,* 10 fiale da 2 ml.	AMSA Lab. chimico farmaceutici, Barberino di Mugello (Firenze)	18-12-1957	13299	27- 9-1971
6	*Antiallergico Roberts,* 5 fiale da ml. 4 + 5 fiale da 1 ml. con efedrina	Soc. italo britannica L. Manetti e Roberts e C., via C. Pisacane, 1, Firenze	10- 5-1950	599/A	12-11-1971
7	*Antiallergico Roberts,* 5 fiale da ml. 8 + 5 fiale da ml. 2 con efedrina	Id.	10- 5-1950	599/C	12-11-1971
8	*Antiallergico Roberts,* 40 capsule c. efedrina	Id.	10- 5-1950	599/E	12-11-1971
9	*Cholipin compositum,* 20 e 30 discoidi	Id.	1- 3-1971	21523	5-10-1971
10	*Docinova,* 3 e 5 fiale da 1 ml. × mcg. 1000	SPEMSA Lab. chimico farmaceutico, via Dante da Castiglione, 7, Firenze	29- 1-1962	19577	17- 9-1971
11	*Docinova,* 3 e 5 fiale da 1 ml. × 500 mcg.	Id.	29- 1-1962	19577/1	17- 9-1971
12	*Bromofital,* flac. sciroppo da g. 160	Face di Sergio Cavasotto (già registrata a nome della ditta R. Rotondi), via D. Menini n. 129, Genova	13- 7-1957	12699	21-10-1971
13	*Normapress K,* 20 confetti da g. 0,75	Id.	9- 9-1965	19809	21-10-1971
14	*Sciroppo al creosoto,* flac. da g. 200 di sciroppo	Farmacia Federico Solari, via Vittorio Emanuele II, Chiavari (Genova)	14- 7-1961	19150	12- 9-1971
15	*Neo activanad,* 100 e 200 ml. di sciroppo	Zilliken e Co. di Genova, già della Nordmark Xerke Gnmh di Amburgo, corso Carbonara, 10/A-2, Genova	20-10-1943 lettera 20- 7-1951	83	7- 9-1971
16	*Olio Isnardi medicinale,* flac. da g. 180; flac. da g. 320	Officina farmaceutica P. Isnardi, Imperia - Oneglia	13- 5-1952	6436	25- 6-1971
17	*Desoxyn Nembutal,* 100 capsule	Abbott S.p.a., Campoverde di Aprilia (Latina)	29-11-1969	7434	17- 5-1971
18	*Sulfedexan,* flaconcini nebulizzatori da ml. 10 e ml. 30	Id.	27-11-1964	2700	17- 5-1971
19	*Resertene,* 20 compresse da mg. 10	Farmaceutici Drumond, via P. Torelli, 16, Mantova	7-12-1964	14960	21- 9-1971
20	*Eirenal,* 30 compresse da mg. 250	Ankerfarm S.p.a., viale Lombardia, 5, Cinisello Balsamo (Milano)	4- 5-1964 3- 6-1968	18395	4- 8-1971
21	*Energoserina,* 10 supposte da g. 2 × mg. 40	Biopharma Lab. chimico farmaceutico, via Doberdò, 19, Milano	15- 5-1962	19882/A	22- 4-1971
22	*Adsorgel,* 40 pastiglie	Chemische fabrik von Heyden di Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Lab. farmaco-biologici Borromeo, via Mac Mahon, 45, Milano	18-10-1954 24- 3-1960	9451	29- 9-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
23	*Menocil*, 40 compresse	Cilag chemie italiana S.p.a., già registrata a nome della ditta estera Cilag chemie ag. - Schappausen (Svizzera), via Cosenza, 5, Milano	16- 7-1968	21127	7- 7-1971
24	*Avaxine*, scatola 30 flaconcini uso vet.	Laboratoire du pur sang Vancresson (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Zoofarm Prodotti veterinari, via privata R. Galli, 3, Milano	31-12-1950	4349	14- 7-1971
25	*American plastic*, bendaggio liquido uso vet.	Id.	18- 6-1948	1418	14- 7-1971
26	*Lencol*, pomata uso vet: g. 150	Id.	22- 6-1948	1432	14- 7-1971
27	*Magneton*, polvere per uso vet.	Id.	12- 7-1948	1419	14- 7-1971
28	*Pulmopursane*, scir. uso vet. flaconi da g. 125, 500 e 1000	Id.	22- 6-1948	1430	14- 7-1971
29	*Syntonic*, linimento uso vet. flac. ml. 500	Id.	15- 3-1951	4557	14- 7-1971
30	*Vapor*, soluzione uso vet. in flac. da g. 125	Id.	19- 6-1948	1420	14- 7-1971
31	*Zoovitamine*, composto vitaminico uso vet.	Id.	12- 7-1948	1431	14- 7-1971
32	*Deapasil calcico*, 50 cachets da g. 1	Istituto De Angeli S.p.a. via Serio, 15, Milano	22- 3-1951	1825/D	2- 9-1971
33	*Betunvit*, 3 fiale da 1 ml. da mgr 30	ELLEA Lab. chimico biologico, via Schiapparelli, 1, Milano	30-11-1951	5590	30- 8-1971
34	*Betunvit*, 6 fiale × 1 ml. da mgr. 10	Id.	20-10-1953	5590/1	30- 8-1971
35	*Betunvit*, 6 fiale × 1 ml. da mgr. 25	Id.	12- 3-1954	5590/3	30- 8-1971
36	*Tebafen*, 50 compresse	Geigy s.a. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Geigy S.p.a., via Piranesi, 44, Milano	21- 5-1955	10003	14- 6-1971
37	*Nevrosanolo*, flacone g. 200 di pozione	Lab. farmaceutico dott. Medici S.r.l., via G. Di Vittorio, 427, Sesto S. Giovanni (Milano)	27-11-1956	11881	13-11-1971
38	*Nevrosanolo*, 20 confetti	Id.	27-11-1956	11881/A	13-11-1971
39	*Epros*, 40 confetti	Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi, 330, Milano	10-10-1963	19433	30- 9-1971
40	*Bi-Vit* 6, 5 fiale ml. 2 mg. 30	Id.	11- 1-1950	2829	30- 9-1971
41	*Bi-Vit* 6, 3 fiale ml. 2 mg. 50	Id.	11- 1-1950	2829/1	30- 9-1971
42	*Energorabarbaro composto*, flac. g. 180 di sciroppo	Id.	9-12-1950	4273	30- 9-1971
43	*Adenosparto*, 5 flac. liof. + 5 fiale solvente	Lark S.p.a., via Pindaro, 23, Milano	7-10-1968	16673	8-11-1971
44	*Adenosparto*, 20 confetti	Id.	7-10-1968	16673/A	8-11-1971
45	*Leritetra*, 8 capsule	Id.	6- 2-1967	20787	10- 9-1971
46	*Tridermin*, pomata dermatologica tubo da g. 5, 15 e 20 allo 0,1%	Id.	5-12-1970	21581	5-10-1971
47	*Tridermin N. S.* pomata dermatologica tubo da g. 5, 15, 20 allo 0,1%	Id.	5-12-1970	21581/A	5-10-1971
48	*Trisurcort*, 10 compresse da mg. 4	Id.	28- 5-1969	21193	5-10-1971
49	*Trisurcort*, 10 compresse da mg. 1	Id.	28- 5-1969	21193/1	5-10-1971
50	*Nicoenterolo*, 20 confetti	Italfarmaco S.p.a. via Fulvio Testi, 330, Milano	3- 3-1949 3- 4-1963	1786	30- 9-1971
51	*Mucidan « the »*, 20 dadi	Kali-chemie a.c. di Hannover, rappresentata in Italia dalla ditta La Commerciale chimica S.r.l., via P. Calvi, 3, Milano	30- 4-1953 13-11-1967	5353/B	6- 5-1971
52	*Metossicillin*, 1 flac. iniettabile con annessa fiala solv. da 3 ml.	Panther Osfa chemie, Ind. farmaco biologica e di ricerche, via Doberdò, 16, Milano	26-10-1963	17119	17- 9-1971
53	*Benadryl efedrina*, flac. gocce nasali 10 ml.	Parke Davis S.p.a., Lainate (Milano)	10-10-1956	3588/C	30- 8-1971
54	*Chloromycetin*, 25 capsule da mg. 50	Id.	8- 8-1956	2201/1	30- 8-1971

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
55	*Chloromycetin*, tubo pomata g. 15	Parke Davis S.p.a., Lainate (Milano)	6- 7-1958	2201/C	30- 8-1971
56	*Chloromycetin*, tubo pomata da g. 4	Id.	8- 8-1956	2201/D	30- 8-1971
57	*Metatone*, flac. da 275 g. di sciroppo	Id.	19- 1-1957	2842	30- 8-1971
58	*Penicillacridina*, 10 compresse da g. 0,55	Prodotti Nicholas S.p.a., via Staro, 4, Milano	25-11-1949	2677	21- 9-1971
59	*Dievacuans*, 30 confetti da mg. 200	Proter S.p.a., via Lambro, 38, Opera (Milano)	21- 5-1960	16643	29- 9-1971
60	*Olivex*, flacone gocce da g. 50	Id.	24- 9-1953	8148	29- 9-1971
61	*Armonil*, flac. da g. 140 di sciroppo	Recordati S.a.s., ind. chimica e farmaceutica, via Civitali, 1, Milano	28-11-1964	7644	31-12-1971
62	*Armonil*, 20 confetti deglutine	Id.	28-11-1964	7644/A	6-11-1971
63	*Bismjol*, 4 supposte adulti	Id.	6- 6-1949	2024	6-11-1971
64	*Basecil*, 50 e 200 compresse da g. 0,05 tipo normale; 50 compresse da g. 0,20 tipo forte	Id.	3-12-1947	1014	31-12-1971
65	*Dinistenile*, 10 supposte da g. 2,250	Id.	12- 8-1969	10612/A	31-12-1971
66	*Malivan*, 6 capsule	Id.	15- 5-1968	16675	6-11-1971
67	*Malivan antiasmatico*, 6 capsule	Id.	15- 5-1968	16675/B	6-11-1971
68	*Localyn-Oto*, flac. gocce auricolari da 5 ml.	Id.	11- 7-1969	20163/I	6-11-1971
69	*Placacid*, 6 compresse	Id.	10- 6-1958	14034	6-11-1971
70	*Placacid distensivo*, 6 compresse	Id.	10- 6-1958	14034/A	6-11-1971
71	*Possipione*, 10 compresse da mg. 500	Id.	7- 3-1952	5332/A	31-12-1971
72	*Sindreco*, flacone 10 ml. soluzione per aerosoliterapia	Id.	4- 5-1965	2426	6-11-1971
73	*Tefadrina*, 4 supposte	Id.	24- 2-1956	1217/C	6-11-1971
74	*Dijdotirosina*, 20 compresse	Prodotti Roche S.p.a. piazza Durante, 11, Milano	22- 8-1950	3771	6-10-1971
75	*Somnifen Roche*, 6 fiale × 2 ml.	Id.	20-11-1950	4185	20- 9-1971
76	*Somnifen Roche*, flac. gocce 12 ml.	Id.	20-11-1950 8- 7-1960	4185/A	20- 9-1971
77	*Adonipan*, flacone × 20 cc. di gocce	Simes S.p.a. via Bellerio, 41, Milano	4- 8-1956 27- 9-1965	3003	6- 9-1971
78	*Cloronaftina*, 20 capsule	Id.	6- 3-1951 23-12-1970	4554	16- 9-1971
79	*Bi-Ciclin Valeas*, 2 supposte per adulti	Valeas S.a.s. via Vallisneri, 10/12, Milano	9-12-1960	13812	31-10-1971
80	*Bi-Ciclin Valeas*, 2 supposte pediatriche	Id.	12- 1-1961	13812/1	31-10-1971
81	*Davasal*, rifornimento da g. 150	Dott. A. Wander S.p.a. via Meucci, 40, Milano	13-10-1954	9413	11-10-1971
82	*Eupasal calcico*, flac. sciroppo × ml. 250	Stholl lab. chimico farmaceutico, via Giardini, 1271, Modena	14- 3-1950 18- 3-1964	3018	26-10-1971
83	*Fenidrone*, 30 confetti	Id.	8- 9-1952	6999	26-10-1971
84	*Ipostol*, 20 compresse g. 0,4	Id.	3- 6-1954	8993	26-10-1971
85	*Stolsedin*, 50 confetti	Id.	20- 8-1959	14647	26-10-1971
86	*Nutramina*, fialoni da 100, 250 e 500 cc. al 10%	Farmaceutici Damor, via S. Maria a Cubito, 27, Napoli	10-11-1952 21-12-1963	7243/2	1- 7-1971
87	*Betamin complesso*, per adulti 5 fiale liof. + 5 fiale di solv. da ml. 3	Farmaceutici Lenza S.r.l., via Padula racc. autostrada, Casoria (Napoli)	15- 4-1958	13766	27- 9-1971
88	*Betamin complesso* (uso ped.), 5 fiale liof. + 5 fiale di solv. da 3 ml.	Id.	15- 4-1958	13766/1	27- 9-1971
89	*Etil-Cal*, 10 fiale da 1 ml.	Id.	21- 2-1957	12289	27- 9-1971
90	*Etil-Cal*, 10 supposte da g. 2	Id.	2- 4-1957	12289/B	27- 9-1971
91	*Etil-Cal*, da g. 150 e g. 300 di sciroppo	Id.	24- 2-1958	12289/C	27- 9-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
92	*Guamidone*, flacone g. 120 di sciroppo	Farmaceutici Lenza S.r.l., via Padula racc. autostrada, Casoria (Napoli)	22- 3-1958	13784/B	27- 9-1971
93	*Guation*, 6 fiale tipo normale 3 ml.	Id.	29-10-1965	15926	27- 9-1971
94	*Guation*, 6 fiale tipo ped. 2 ml.	Id.	29-10-1965	15926/I	27- 9-1971
95	*Guation*, flac. sciroppo da g. 200	Id.	29-10-1965	15926/A	27- 9-1971
96	*Guation*, 20 compresse da g. 0,3	Id.	29-10-1965	15926/B	27- 9-1971
97	*P-Creatin* (iniettabile), 5 fiale × 3 cc. + 5 fiale × 2 cc. di solvente	Id.	5-11-1960	17622	27- 9-1971
98	*Glubetan*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	21-11-1958	14451	21- 5-1971
99	*Da Vit urto*, 1 fiala tipo oleoso	Savoma medicinali S.p.a., via Baganza, 2, Parma	13- 1-1949	1698/B	18- 5-1971
100	*Da Vit urto*, 1 fiala tipo alcolico	Id.	12- 7-1950	1698/C	18- 5-1971
101	*Novochin*, 16 compresse da g. 0,50	Id.	28-10-1953	518	18- 5-1971
102	*Novochin*, 6 supposte adulti	Id.	28-10-1953	518/A	18- 5-1971
103	*Novochin*, 6 supposte bambini	Id.	11- 5-1954	518/B	18- 5-1971
104	*Lisurico*, flac. × 15 cc. di gocce; flac. × 22 cc. di gocce	Lab. farm. biologico G. Scarcerle, via Matteotti, 26, Voghera (Pavia)	8- 9-1954 1-10-1959	9272	30- 8-1971
105	*Dermoplasmina al cloramfenicolo*, tubetto da g. 10 di emulsione	Laboratori Baldacci, S.a.s., via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa	12-10-1953	8223	30- 9-1971
106	*Dermoplasmina al cloramfenicolo*, flac. da g 6 di polvere	Id.	22- 4-1958	8223/A	30- 9-1971
107	*Dermoplasmina*, tubo da g. 25 di pomata	Id.	26- 6-1953	4113	30- 9-1971
108	*Purpuren*, flacone × 5 cc. di gocce	Id.	8-11-1949	2610	30- 9-1971
109	*Purpuren*, 5 fiale da 1 ml.	Id.	8-11-1949 18- 3-1964	2610/A	30- 9-1971
110	*Morruderma Dr. Sossi*, 5 fiale × 5 ml.	Biochimici Sossi - Bios, via Cardinale P. Maffi, 36-38, Pisa	25- 3-1943	7	30- 7-1971
111	*Betacardiol*, 3 fiale da 10 ml.	Ist. fitoterapico italiano, via Volturno, 58, Pisa	31- 1-1950	2862	3- 5-1971
112	*Curcinia*, 50 compresse	Id.	26-10-1951	5514	3- 5-1971
113	*Cardiotestis E*, 6 supposte	Farmaco-chimico dott. E. Corvi « Fardeco » S.p.a., via G. Morigi, 45, Piacenza	19-12-1966	9968	23- 6-1971
114	*Cortiluteon*, 3 fiale × 1 ml.	Id.	12- 9-1966	5812	23- 6-1971
115	*Psicosten*, 30 compresse da mg. 3	Id.	17- 5-1960	17172	23- 6-1971
116	*Vitamina D/3 Gelucaps*, 15 e 25 gelucaps	Vitamin corporation of America « V.C.A. » di Newark New Jersey (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Esterfarm - Laboratori farmaceutici, via del Tritone, 66, Roma	16- 1-1953	7387	19- 7-1971
117	*Fluorocalcio anticarie*, flac. da g. 100 di sciroppo	Ist. nazionale biologico Biofire, via G. Imperatore, 15-*a*, Roma	24- 1-1959	10124/A	13- 1-1970
118	*Iodonicot*, 30 compresse	Id.	19- 7-1960	17049/A	17-11-1971
119	*Colecinnamol*, 10 fiale × 2 ml. (1° grado)	Ist. chimico internazionale dottor G. Rende, via Salaria, 1252, Roma	22-10-1955	4425	5-10-1971
120	*Vitamina A Mendel*, 6 fiale da 1 ml. × 25.000 U.I. tipo normale	Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejff, via della Camilluccia, 67, Roma	12-12-1959	5219	6- 7-1971
121	*Vitamina K Mendel*, 5 fiale × ml. 2 × g. 0,01	Id.	10- 5-1949	1871	11- 6-1971
122	*Vitamina K Mendel*, 20 compresse mg. 10	Id.	10- 5-1949 20- 7-1965	1871/A	11- 6-1971
123	*Calciofosfarseno*, flac. sciroppo da g. 150	Tiber S.p.a. Prodotti chimico biologici, via Prenestina, 707, Roma	26- 8-1961	1767	26- 7-1971

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
124	*Cortisone*, tubo pomata g. 5 0,50%	Tubi Lux, via Petronella, 31, Pomezia (Roma)	15-12-1951	5716	3- 9-1971
125	*Cortisone*, tubo pomata g. 3 1%	Id.	15-12-1951 11- 1-1966	5716/1	3- 9-1971
126	*Cortisone*, flacone collirio ml. 5 0,50%	Id.	15-12-1951 11- 1-1966	5716/A	3- 9-1971
127	*Cortisone*, flacone collirio ml. 3 1%	Id.	15-12-1951 11- 1-1966	5716/A-1	3- 9-1971
128	*Broncoseptina*, 10 fiale × 2 ml.	Unione chimica medicamenti DIFME, via Sabaudia, 44, Grugliasco (Torino)	8- 5-1958	3569	21- 9-1971
129	*Colamin*, flac. granulare da g. 100	Id.	28- 3-1955	4407	21- 9-1971
130	*Ulcerol pasta*, g. 60 + 20 di protettivo	Lab. chimico dermatologico A. Ferrante, via S. Secondo, 69/71, Torino	18- 8-1951	5222	25- 9-1971
131	*Dermistamin*, 5 fiale × 10 ml. uso endovenoso	Id.	30- 6-1954	9111	25- 9-1971
132	*Dermistamin*, 10 fiale × 5 ml. uso intramuscolare	Id.	26- 8-1961	9111/A	25- 9-1971
133	*Dermistamin*, 5 fiale × 10 ml. tipo debole	Id.	23- 8-1955	9111/B	25- 9-1971
134	*Cardiepatol*, 6 microclismi da ml. 3	Teknofarma S.p.a., via Cavour n. 32, Torino	20- 2-1960	12626/A	17- 9-1971
135	*Apitoxine*, 6 fiale × 1 ml. 1° grado	U.C.B. Smit S.p.a., via Stefano Clemente, 8, Torino	8- 5-1956 25- 7-1967	11140	23- 9-1971
136	*Apitoxine*, 6 fiale × 1 ml. 2° grado	Id.	8- 5-1956 25- 7-1967	11140/1	23- 9-1971
137	*Apitoxine*, 6 fiale × 1 ml. 3° grado	Id.	8- 5-1956 25- 7-1967	11140/2	23- 9-1971
138	*Apitoxine*, tubetto da g. 25 di pomata	Id.	8- 5-1956 23- 7-1967	11140/A	23- 9-1971
139	*Sulfasmit*, flac. sospensione da 10 ml. gocce pediatriche	Id.	5- 1-1961	15810/A	13-10-1971
140	*Anxina*, 50 tavolette	Allen e Hanburys Ltd. di Londra, rappresentata in Italia dalla ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., via Flavia n. 122, Trieste	22- 8-1957 8- 8-1960	12876	22- 7-1971
141	*Pillole purgative di S. Fosca o del Piovano*, 7 e 44 pillole	Lab. chimico farmaceutico S. Fosca di F. Ponci, via S. Girolamo, 20, Venezia-Mestre	16- 4-1968 31- 5-1950	2951	30- 4-1971

(8461)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1972 i poteri conferiti al dott. Antonio Sammartino, commissario governativo della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano), sono stati prorogati fino al 31 agosto 1972.

(8861)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 17 giugno 1971 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma è stata prorogata fino al 31 ottobre 1972.

(8862)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Alle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1972 al 29 febbraio 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, del Regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98, del 13 aprile 1972, pagine 2835 e 2850 vanno apportate le seguenti rettifiche:

pagina 2835 Sommario; rubrica Disposizioni e Comunicati Ministero delle Finanze secondo comma: — invece di « a norma del Regolamento (CEE) n. 2716/71 » leggere: « a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2716/71 e n. 115/72 »;

pagina 2850 Intestazione tabella restituzioni invece di « a norma del Regolamento (CEE) n. 2716/71 » leggere: « a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2716/71 e n. 115/72 ».

pagina 2850 Numero della tariffa ex 02.01-A-II-a) 1-bb) 22 « quarti anteriori per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito »: colonna terza; ammontare della restituzione: leggere: « 20,00 » invece di « 22,00 ».

(8804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 3 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,90	580,90	580 —	580,90	580,70	580,90	580,85	580,90	580,90	580,85
Dollaro canadese	589,45	589,45	589,70	589,45	588,90	589,45	589,50	589,45	589,45	589,40
Franco svizzero	154,86	154,86	154,80	154,86	155,20	154,85	154,88	154,86	154,86	154,85
Corona danese	83,45	83,45	83,60	83,45	83 —	83,45	83,42	83,45	83,45	83,45
Corona norvegese	89,48	89,48	89,39	89,48	89,10	89,45	89,43	89,48	89,48	89,47
Corona svedese	123,41	123,41	123,40	123,41	122,90	123,40	123,425	123,41	123,41	123,40
Fiorino olandese	183,16	183,16	183,20	183,16	183,10	183,18	183,15	183,16	183,16	183,15
Franco belga	13,2610	13,261	13,26	13,2610	13,22	13,26	13,26	13,2610	13,26	13,25
Franco francese	116,16	116,16	116,20	116,16	116 —	116,15	116,13	116,16	116,16	116,15
Lira sterlina	1415,20	1415,20	1418 —	1415,20	1416,50	1415,20	1415 —	1415,20	1415,20	1415,20
Marco germanico	184,38	184,38	184,52	184,38	183,80	184,38	184,30	184,38	184,38	184,37
Scellino austriaco	25,4175	25,4175	25,40	25,4175	25,39	25,40	25,4075	25,4175	25,41	25,40
Escudo portoghese	21,95	21,95	21,68	21,95	22 —	21,95	21,63	21,95	21,95	21,95
Peseta spagnola	9,1510	9,151	9,15	9,1510	9,07	9,15	9,15	9,1510	9,15	9,15
Yen giapponese	1,95	1,95	1,94	1,95	2 —	1,95	1,9375	1,95	1,95	1,95

Media dei titoli del 3 luglio 1972

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	97,825
Redimibile 3,50% 1934	99,30
» 3,50% (Ricostruzione)	88,475
» 5% (Ricostruzione)	93,625
» 5% (Riforma fondiaria)	93,85
» 5% (Città di Trieste)	94,025
» 5% (Beni esteri)	93,40
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	96,65
» 5,50% » » 1968-83	94,85
» 5,50% » » 1969-84	94,75
» 6% » » 1970-85	97,825
» 6% » » 1971-86	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,15
» » » 5,50% 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,80
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,80
» » » 5,50% 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,55
» 5% (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,375
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,30
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	580,875
Dollaro canadese	589,475
Franco svizzero	154,87
Corona danese	83,435
Corona norvegese	89,455
Corona svedese	123,417
Fiorino olandese	183,135
Franco belga	13,26
Franco francese	116,145
Lira sterlina	1415,10
Marco germanico	184,34
Scellino austriaco	25,412
Escudo portoghese	21,79
Peseta spagnola	9,15
Yen giapponese	1,944

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 25 luglio 1935, n. 1710/R/Gab., con cui al sig. Epp Giorgio fu Sebastiano, nato a S. Genesio Atesino il 28 aprile 1877, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Eppi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 aprile 1972 dalla signorina Eppi Maddalena fu Giorgio, nata a S. Genesio Atesino il 20 aprile 1929, figlia del predetto, in atto residente a Innsbruck, Innstrasse n. 49;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 25 luglio 1935, numero 1710/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signorina Eppi Maddalena fu Giorgio, nata a S. Genesio Atesino il 20 aprile 1929 e residente a Innsbruck, Innstrasse n. 49, viene ripristinato nella forma tedesca di Epp.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono al figlio della predetta Eppi Robert Georg, nato a Innsbruck il 22 febbraio 1966.

Il consolato generale d'Italia a Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 giugno 1972

Il commissario del Governo: MASCI

(8809)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1972, registro n. 2, foglio n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 4 marzo 1972, con il quale è stato bandito il concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Gennai prof. Elio, professore di ruolo di ragioneria in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Rinaldi prof. Innocenzo, professore di ruolo di diritto in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Frascione dott. Emidio, direttore di divisione del Ministero della sanità;

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo: inglese e tedesco;

Fratticci prof. Renzo: francese e spagnolo;

Cannistraci dott. Ernesto: statistica e calcolo meccanico;

Corsi prof.ssa Jolanda: dattilografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 1.000.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1972
Registro n. 7, foglio n. 336

(8773)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « legatore di libri » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 16ª del 19 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 14 Difesa pers. civ., foglio n. 116, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « legatore di libri » specializzato.

(8719)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12ª del 18 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 7 Difesa pers. civ. foglio n. 329, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

(8720)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso a trentotto posti di alunno d'ordine

Nel supplemento interno del Bollettino A N C C Notizie n. 10 del mese di maggio 1972 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a trentotto posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva indetto il 12 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 9 ottobre 1971.

(8833)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 512/5-Gen. del 15 giugno 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 gennaio 1970;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1227/5-Gen. del 13 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 gennaio 1970:

1.	Panebianco Ettore	punti	64,043	su 120
2.	Morelli Pietro	»	61,707	»
3.	Saliturì Vincenzo	»	60,727	»
4.	Poeta Mario	»	60,378	»
5.	Maestripieri Bruno	»	58,973	»
6.	Mormando Nicola	»	57,119	»
7.	Di Leo Nicola	»	57,070	»
8.	Aloisio Bruno	»	57,043	»
9.	Alcaro Corrado	»	50,722	»
10.	Gullo Francesco I.	»	48,622	»
11.	Longo Carmelo	»	47,794	»
12.	Sabatò Pasqualino	»	47,713	»
13.	Astorino Vincenzo	»	46,558	»
14.	De Blasio Aniello A.	»	46,402	»
15.	Borrelli Pietro	»	45,535	»
16.	Boscarelli Francesco	»	42,798	»
17.	Turano Eligio	»	42,752	»
18.	Puccio Domenico A.	»	42,096	»
19.	Biondi Anton Pietro	»	42,000	»
20.	Cardoni Claudio	»	42,000	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cosenza e nell'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 11 giugno 1972

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto dei comuni di Rossano Calabro e di Praia a Mare, vacanti in provincia di Cosenza al 31 gennaio 1970;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari dipendenti dai comuni e province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Panebianco Ettore, primo classificato nel concorso indicato in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Rossano Calabro.

Il dott. Morelli Pietro, secondo classificato nel concorso di cui sopra, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Praia a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei comuni di Rossano Calabro e di Praia a Mare.

Cosenza, addì 11 giugno 1972

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(8875)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 1972, n. 9-1370/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere di ragioneria della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 6 *giugno* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2062 di data 14 aprile 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere di ragioneria della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) Istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Economia politica;
4) Scienza delle finanze;
5) Statistica metodologica ed economica;
6) Matematica finanziaria ed attuariale;
7) Computisteria e ragioneria;
8) Contabilità pubblica (Stato, regioni, province).

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) Le materie delle prove scritte;
b) Nozioni sul sistema tributario dello Stato;
c) Ordinamento ed attribuzioni della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1972
Registro n. 9, *foglio n.* 195

(8325)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.